REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 1 - Funzioni ed attività

- 1. La Consulta degli Studenti dell'Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli organi di gestione e governo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti. La Consulta degli Studenti vincola inoltre la votazione dei componenti studenteschi del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Ai sensi dell'art 15 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - a. L'organizzazione e le dotazioni didattiche;
 - b. Il piano d'indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
 - c. I servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
 - d. Le questioni relative al Diritto allo Studio e alla mobilità internazionale.
 - e. La produzione artistica e le collaborazioni dello stesso istituto.
- 3. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico, per l'approvazione, un Regolamento che ne disciplini l'attività.

Articolo 2 - Composizione della consulta

- 1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per istituti fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti., eletti ogni tre anni tra gli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo.
- 2. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente e il Vicepresidente.
- 3. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica in seguito a sfiducia dell'assemblea degli studenti, con richiesta scritta e corredata dalle firme della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente

Eletto tra i membri della Consulta, è il suo rappresentante di riferimento e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.

Convoca le riunioni della Consulta e le presiede fissando l'ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal regolamento.

Il presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta.

In caso di parità di voti avrà valore decisionale il voto del Presidente.

In caso di assenza i suo ruolo può essere assunto dal Vicepresidente.

In caso di decadimento la carica viene assunta dal Vicepresidente della Consulta, in attesa di nuove elezioni, che devono aver luogo entro un mese.

Il Vicepresidente

Svolge i compiti attribuiti al Presidente della consulta in caso di sua assenza.

Il Segretario

Ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta.

È nominato a rotazione nelle varie sedute tra i membri della Consulta.

Si assicura che i verbali vengano firmati dal Presidente e dagli altri membri della Consulta.

Articolo 5 - Il Cessazione dalla carica

- 1. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 2. Ogni anno si svolgono entro il 30 novembre le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
- 3. I membri della Consulta decadono dall'incarico per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica in seguito a sfiducia della Consulta per assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei proprio doveri.
- 4. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato viene revocato e, nel periodo fra la cessazione della carica e la rielezione, i posti vacanti nella Consulta possono eventualmente essere assegnati a studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo tramite elezioni a maggioranza assoluta della Consulta.
- 5. Le candidature alla/e carica/e vacante/i possono essere presentate sino al giorno precedente l'assemblea convocata per l'elezione.
- 6. I membri eletti successivamente alla costituzione della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'intera Consulta.
- 7. La convocazione delle elezioni è indetta dal Direttore del Conservatorio, su proposta del Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vicepresidente, o in ultima istanza da uno degli altri componenti;

TITOLO II - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 1 - Convocazione

- 1. La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente, consulta medesima almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
- 2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei componenti della Consulta medesima.

Articolo 2 - Svolgimento delle riunioni

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta.

- 2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora da ciascuno degli altri membri eletti dagli studenti.
- 3. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.
- 4. Il Segretario addetto alla verbalizzazione dà lettura del verbale della seduta per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i membri della Consulta presenti al termine della seduta.
- 5. Copia del verbale deve essere affissa all'Albo della Consulta per la libera consultazione.

TITOLO III - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 1 - Generalità

1. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente e il Vicepresidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.

Articolo 2 - Espressione del voto

1. La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di richiesta di uno o più membri della consulta la votazione può avvenire attraverso scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta.

TITOLO IV – CONSIGLIO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 - Generalità

- 1. I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione vengono eletti dalla Consulta degli Studenti tra i membri della Consulta stessa o tra gli studenti in possesso dell'elettorato attivo. Essi ricoprono tale incarico per un periodo di tre anni
- 2. Le elezioni dei rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione avvengono a maggioranza assoluta.
- 3. I rappresentanti sono nominati in numero di due per il Consiglio Accademico e uno per il consiglio di Amministrazione.
- 4. I rappresentanti devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Consiglio Accademico

- 1. La designazione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico avviene con le modalità descritte al Titolo Ouarto Art.1.
- 2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
- 3. La consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
- 4. In caso di rinuncia da parte del designato entro sette giorni la Consulta provvede a nuove elezioni.

Articolo 3 - Consiglio di Amministrazione

- 1. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità descritte al Titolo Quarto Art.1.
- 2. L' incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
- 3. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
- 4. In caso di rinuncia da parte del designato entro sette giorni la Consulta provvede a nuove elezioni.

TITOLO V – COMMISSIONI E GRUPI DI LAVORO

Articolo 1- Commissioni e gruppi di lavoro

- 1. La designazione dei rappresentanti degli studenti in seno a commissioni e gruppi di lavoro è effettuata dal Presidente della Consulta, sentita la Consulta medesima.
- 2. L'incarico cessa al termine del lavoro del gruppo/commissione.
- 3. I gruppi di lavoro possono avvalersi di elementi esterni alla Consulta previa approvazione della Consulta stessa.
- 4. L'attività del gruppo di lavoro non è in alcun caso decisionale ma solo informativa.

Articolo 2- Cessazione dall'incarico

- 1. In caso di anticipata cessazione dall'incarico da parte di uno o più studenti designati in seno agli organi di governo e gestione, i componenti della Consulta eletti dagli studenti sono convocati obbligatoriamente dopo sette giorni dal momento della cessazione.
- 2. La convocazione è indetta dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'atto della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.
- 3. La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte al Titolo Quinto Art. 1

TITOLO VI - ASSEMBLEE

Articolo 1 - Generalità

- 1. Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore del Conservatorio che verificherà la disponibilità degli spazi, almeno 1 volta l'anno, dal Presidente della Consulta nonché ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
- 2. Possono intervenire ai lavori dell'assemblea solo gli allievi effettivi del Conservatorio che abbiano compiuto i 18 anni alla data della riunione.
- 3. Gli studenti minorenni possono presenziare alle assemblee come uditori.
- 4. La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore del Conservatorio almeno una settimana prima della data prefissata.
- 5. L'assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
- 6. Durante l'assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.

- 7. All'inizio di ogni assemblea vengono nominati un Presidente e un Segretario. Il Presidente dell'assemblea, figura distinta dal Presidente della Consulta degli Studenti, presiede l'assemblea e coordina i vari interventi. Il Presidente dell'assemblea può richiedere l'allontanamento dalla sala degli individui che risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare.
- 8. Il Segretario, anch'esso soggetto distinto dal Segretario della Consulta degli Studenti, redige il verbale dell'Assemblea ed è scelto a rotazione tra gli studenti.
- 9. I verbali oltre che dal Segretario dell'assemblea, vengono sottoscritti dai membri della Consulta. Copia dei verbali deve essere appesa all'Albo della Consulta per la libera consultazione.

Articolo 2 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea avviene sette giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Generalità

- 1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta di tutta la consulta o da i 2/3 del corpo elettorale.
- 2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico per la delibera.